



**Scheda Paese
COSTA RICA**

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DEL COSTA RICA

L'ordinamento giudiziario costaricano è organizzato sul modello spagnolo. L'amministrazione del potere giudiziario è regolata dalla *Ley Organica del Poder Judicial*. Il sistema giudiziario è composto da: tribunali minori, tribunali di primo grado, Corti d'appello e Corte Suprema. Solo le decisioni della Corte Suprema sono vincolanti per i tribunali di grado inferiore. Il paese ha approvato una legge che consente al privato la mediazione e servizi di arbitrato come soluzioni di disputa alternativa.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento del Costa Rica mette a disposizione le seguenti **n. 4 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli
3. procedimento ordinario
4. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il codice di procedura civile costaricano prevede diversi tipi di provvedimenti cautelari che possono essere concessi *ante causam* e nel corso di un procedimento ordinario o sommario, con tempi estremamente rapidi. I principali procedimenti cautelari sono:

- Sequestro di beni mobili (es. salario, conto corrente, automobile) e immobili.
- Sequestro di azioni, dividendi o partecipazione societarie;
- Ordine restrittivo della libertà di viaggiare;

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

Con la promulgazione della *Judicial Collection Act No. 8624*, è stata resa disponibile una procedura più rapida per riscuotere i debiti monetari, liquidi e scaduti. In termini generali, il titolo di credito deve essere conforme a questi requisiti minimi:

- deve essere in copia originale o certificata;
- deve indicare chiaramente e indubbiamente chi è il debitore con la firma del debitore o, in alternativa, le firme di due testimoni su di esso; e
- deve indicare chiaramente l'ammontare del debito e la data di scadenza.

Per essere esecutivo, il debito deve essere dovuto e nessuna condizione di esecuzione speciale deve essere stata concordata nello strumento di debito.

La legislazione locale non riconosce l'efficacia immediatamente esecutiva delle *promissory note*.

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Il procedimento ordinario è caratterizzato da due gradi di giudizio. I principali *step* del primo grado sono: il deposito del ricorso, la citazione del convenuto, le memorie difensive, la fase istruttoria, le conclusioni e infine la sentenza.

Si attiva al fine di *i)* accertare il proprio credito in giudizio (con tempi più lunghi rispetto alle procedure di cui al precedente punto) e *ii)* ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere esecutivamente in danno del debitore.

Come disciplinato dalla legge n. 7727, è obbligatorio procedere con un tentativo di conciliazione prima di avviare il procedimento, che si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.

4. PROCEDURE CONCURSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Fallimento:** l'istanza può essere presentata dai creditori o dalla impresa stessa ed entro 3 giorni dal deposito, se ricorrono i presupposti, viene dichiarato il fallimento. La procedura ha finalità liquidatoria.
- **Ristrutturazione:** consente al debitore di presentare un accordo di ristrutturazione per garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa. In caso di esito negativo del processo di ristrutturazione, potrà essere richiesta la liquidazione dei beni dell'Impresa.